

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II – RATEIZZAZIONI E NORME ACCESSORIE

TITOLO III – ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'art. 50 della Legge n. 449/1997, nel rispetto dei principi di cui alla Legge n. 212/2000 e al D.lgs. n. 267/2000 regola le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia economicità ed equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 della legge 17 dicembre 2019, n. 160/2019.
3. La disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, commi 794 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Non è inclusa, nella presente disciplina, la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
6. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 2 – Entrate comunali disciplinate

1. Le entrate disciplinate dal presente Regolamento sono di natura tributaria e di natura patrimoniale, purché la gestione delle medesime sia di competenza del **Comune di Trevignano Romano**.
2. **Sono di natura tributaria** le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura, le seguenti entrate:
 - IMU
 - TARI
 - TASI
 - Imposta sulla Pubblicità e diritto sulle Pubbliche affissioni/Canone sugli Impianti e Mezzi Pubblicitari

- Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
- Imposta di soggiorno/imposta di sbarco
- Imposta di scopo

3. **Hanno natura patrimoniale** le seguenti entrate:

- Canone unico patrimoniale
- Lampade votive
- Servizi a domanda individuale
- Oneri di urbanizzazione
- Fitti comunali

Art. 3 – Gestione integrata

1. La gestione delle entrate proprie è informata a criteri di efficienza, efficacia ed ottimizzazione delle risorse disponibili. A tali fini è promossa, ove possibile, la gestione integrata delle diverse entrate e dello scambio reciproco di informazioni fra aree diverse, con modalità concordate fra i dirigenti interessati.

Art. 4 – Forme di gestione

1. Le diverse entrate sono gestite, in via prioritaria, in forma diretta, al fine del conseguimento dei più alti livelli di efficienza, funzionalità, e collaborazione con i contribuenti. L'affidamento della gestione a terzi, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente. In questo caso devono essere previste nel contratto forme di controllo dell'attività svolta dal terzo incluso il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. L'assunzione, o la riassunzione, in forma diretta della gestione di un'entrata è deliberata dal Consiglio Comunale.
3. La gestione diretta tiene conto della necessità di dotare la struttura organizzativa di risorse strumentali adeguate a perseguire elevati livelli di efficienza, efficacia, economicità, snellimento e semplificazione amministrativa.
4. Le attività di supporto esterne alla struttura organizzativa dell'ente, in caso di gestione diretta, possono essere affidate a terzi nel rispetto della vigente normativa in materia di codice degli appalti.
5. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate proprie sono gestite, in via prioritaria, in forma diretta, salvo la possibilità di affidamento a terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di codice degli appalti.

Art. 5 – Versamento spontaneo

1. I contribuenti possono effettuare il pagamento di imposte, tasse, canoni, tariffe, ecc. con le modalità stabilite con specifico provvedimento

dal responsabile dell'entrata alle quali viene data adeguata pubblicità, fra le seguenti:

- bollettino di c/c postale;
- mediante modello F/24;
- PagoPA;
- versamento diretto presso lo sportello della tesoreria comunale;
- versamento effettuato attraverso procedure telematiche.

2. Le modalità di pagamento potranno essere oggetto di variazione nel caso intervenissero nuove disposizioni normative successive all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La determinazione del numero delle rate e delle scadenze è deliberata dalla Giunta comunale.

Articolo 6 - Recupero bonario

1. Preventivamente all'attivazione delle procedure per la riscossione coattiva si potrà procedere all'invio di un sollecito di pagamento, per e-mail o tramite posta elettronica certificata PEC ed all'invio, in particolare per le entrate di natura patrimoniale, di un'intimazione di pagamento con raccomandata A/R ai sensi dell'art. 1219 del Codice Civile.

2. Le disposizioni di cui al comma precedenti non si applica alle entrate comunali di natura tributaria.

Art. 7 – Notificazione degli atti e ripetibilità delle spese di notifica

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, viene effettuata a mezzo messi notificatori, a mezzo raccomandata AR, PEC e/o Atto Giudiziario, nonché attraverso altri mezzi di notifica introdotti dal legislatore, anche successivamente all'adozione del presente Regolamento. Nel caso in cui il contribuente sia presente presso i locali comunali, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'avviso o dell'atto a mano, direttamente allo stesso da parte del personale addetto.

2. Le spese di notifica degli avvisi, degli atti di accertamento, solleciti di pagamento, messe in mora, anche in rettifica, contestazione, irrogazione di sanzioni ed ingiunzioni sono ripetibili nei limiti fissati dalla legge

Articolo 8 – Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie

1. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione

di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19 del D.lgs. n. 472/1997, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.

3. Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

4. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

5. Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 9 – Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali

1. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.lgs. n. 150/2011.

3. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.

4. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.

5. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di

cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 10- Concorso di violazioni, continuazione e recidiva

1. Si applica un'unica sanzione, congruamente elevata nell'ammontare, nei casi in cui il trasgressore:

- a. con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi;
- b. con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della medesima disposizione;
- c. commette violazioni della stessa indole in periodi di imposta diversi.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, la sanzione è determinata secondo i seguenti criteri (indicare i criteri che si intende applicare, ad esempio):

- aI. se le disposizioni violate ovvero le violazioni formali della medesima disposizione sono in numero di 2 (indicare un numero, es. 2, 3), riferite ad un singolo tributo, la sanzione da applicare per la violazione più grave è aumentata di un quarto;
 - aII se le disposizioni violate ovvero le violazioni formali nel numero di 2 (indicare il numero di cui al punto aI), rilevano ai fini di più tributi, la sanzione comminata è calcolata sulla sanzione più elevata come determinata al punto aI, aumentata di un quinto;
 - bI se le disposizioni violate ovvero le violazioni della medesima disposizione sono più di 2 (indicare il numero di cui al punto aI), riferite ad un singolo tributo, la sanzione applicabile per la violazione più grave è aumentata del doppio;
 - bII se le disposizioni violate ovvero le violazioni della medesima disposizione nel numero di cui al punto bI, rilevano ai fini di più tributi, la sanzione applicabile è calcolata sulla sanzione più elevata, come determinata al punto bI ulteriormente aumentata di un quinto;
 - c. se violazioni della stessa indole vengono commesse per due periodi di imposta, la sanzione base, da intendersi come la più grave delle sanzioni irrogabili nelle annualità di imposta oggetto di accertamento, aumentata della metà; la sanzione base è aumentata del 100% se i periodi di imposta sono pari a 3; la sanzione base è aumentata di del 200% se i periodi di imposta sono più di tre.
3. La sanzione come determinata al punto 2 non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni (cumulo materiale), che costituisce quindi il limite massimo dell'importo da irrogare.
4. Le sanzioni previste dai singoli regolamenti o dalle rispettive discipline normative, sono aumentate della metà quando lo stesso contribuente, nei 3 (tre) anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole

non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del D.lgs. n. 472/1997, o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione.

4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.lgs. n. 472/1997, sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

5. Il Funzionario responsabile del tributo può sempre graduare, anche in misura diversa, nel rispetto dei minimi e massimi edittali e di quanto previsto al punto 3 del presente articolo, l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali, motivandone le ragioni.

Articolo 11 – Avvio della riscossione coattiva

1. Decorsi 30 (trenta) giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.

3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

4. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.

5. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a) il Comune di Trevignano Romano;
- b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

6. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, oltre in relazione all'organizzazione dell'ente e dello specifico servizio. In particolare verrà considerata la dotazione umana, finanziaria e strumentale, tenendo conto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale, nonché delle disposizioni vigenti in ambito di affidamenti e di gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Articolo 12 – Interessi moratori

1. Sono applicati gli interessi calcolati in base al **tasso legale** su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento.
2. Nel caso di affidamento del carico comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto dettato dall'articolo 792, lettera i), della legge n. 160 del 2019.

Articolo 13 – Costi di elaborazione e notifica

1. Al debitore sono posti a carico i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.
2. I costi di cui al comma precedente sono così determinati:
 - a) una quota a titolo di oneri di riscossione
 - i) pari al 3 per cento delle somme dovute, nel caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro,
 - ii) pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota a titolo di spese di notifica ed esecutive, che include il costo di notifica degli atti e le spese vive, ossia effettivamente sostenute per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore; sono comprese anche le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed ulteriori spese di consulenza legale strettamente correlata alle procedure medesime, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della

giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 14 – Responsabili delle entrate

1. Sono Responsabili delle entrate non tributarie di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio di riferimento. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al Funzionario Responsabile del tributo specifico designato a norma di legge. I soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie sono di seguito chiamati "Responsabili".
2. Spettano al Responsabile delle entrate tributarie, secondo il disposto normativo e regolamentare, tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione ordinaria e coattiva, di accertamento, di recupero e di irrogazione delle sanzioni.
3. I Responsabili curano le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di accertamento, recupero e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'art. 179 del D.lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
4. Possono essere identificati i Responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della Legge n. 212/2000.
5. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602, modificato con D.lgs. 26.02.1999 n. 46, o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, le attività necessarie alla riscossione competono al Responsabile del tributo, relativamente alle entrate tributarie.
6. Per le entrate patrimoniali l'Ente può affidare la responsabilità anche relativa alle singole fasi ad un unico Responsabile competente per materia, anche con riferimento alla eventuale attivazione delle procedure di riscossione coattiva. Gli elenchi analitici degli importi da riscuotere mediante procedimento di recupero extragiudiziale e/o di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale vengono compilati sulla base delle proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e sono corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione, oltre che da apposita dichiarazione attestante la certezza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti stessi.

7 Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, il Responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.

8. I Responsabili delle entrate tributarie e non tributarie si riuniscono, se ritenuto necessario, con il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per la verifica dell'andamento delle entrate rapportate alle previsioni di bilancio e per definire gli atti utili all'ottimizzazione delle procedure e dei risultati.

TITOLO II - RATEIZZAZIONI E NORME ACCESSORIE

Articolo 15 – Istanze di rateizzazione

1. Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute, sia in relazione alle entrate tributarie, quanto con riferimento a quelle di natura patrimoniale.

2. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l'istanza sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di ottantaquattro rate, tenendo conto che l'importo minimo della rata non può essere inferiore **ad euro 50,00 per persone fisiche e ditte individuali ed euro 200,00 per le persone giuridiche e società di persone.**

Articolo 16 – Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione

1. I criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) per debiti da € 100,01 a € 6.000,00 fino a un massimo di 36 rate mensili;
 - c) per debiti da € 6.000,01 a € 15.000,00 fino a un massimo di 60 rate mensili;
 - d) per debiti da € 15.000,01 a € 30.000,00 fino a un massimo di 72 rate mensili;
 - e) per debiti da € 30.000,01 fino a un massimo di 84 rate mensili;
2. La documentazione in grado di dimostrare la temporanea situazione di difficoltà, **da allegare su richiesta dell'ufficio**, all'istanza volta ad ottenere la rateizzazione, a pena di decadenza, è la seguente:
 - a) per le persone fisiche, e quindi anche per le ditte individuali, deve essere allegata la certificazione ISEE;

- b) per le società di persone, deve essere allegato gli ultimi due bilanci approvati o, se in contabilità semplificata, le ultime due dichiarazioni dei redditi trasmesse all'Agenzia delle entrate;
- c) per le società di capitali e gli enti del terzo settore, deve essere allegato gli ultimi due bilanci approvati e depositati.

Articolo 17 – Procedura di rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, art.16, ha la facoltà, in presenza di particolari situazioni che emergono dalle istanze presentate, pur in assenza delle condizioni di cui al precedente articolo, di concedere la rateizzazione nonché di stabilire diverse modalità di determinazione del piano di rateizzazione, con possibilità di *indicare condizioni più stringenti; o richiedere anche apposita fidejussione, soprattutto se si tratta di importi elevati.*
2. Alle rate che verranno concesse saranno **applicati gli interessi di mora di cui all'articolo 12**, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. L'istanza di cui al presente articolo è sottoposta al Responsabile dell'entrata o al soggetto affidatario della riscossione forzata, allegando idonea documentazione volta a dimostrare la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
4. Nel caso si renda necessario procedere celermente alla richiesta di rateizzazione, il debitore può presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, indicando le disponibilità presenti al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, con l'impegno di presentare, entro e non oltre 20 giorni, la documentazione di cui al comma precedente.
5. L'ammontare della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della presentazione dell'istanza o della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
6. Nel caso di rateizzazione di tributi locali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere versata entro il termine di presentazione del ricorso. Sulla prima rata non sono applicati interessi moratori.
7. Il pagamento della prima rata perfeziona l'accordo di rateizzazione e sospende le misure cautelari eventualmente avviate, facendo salve le procedure esecutive già avviate alla data di accoglimento della rateizzazione.

Articolo 18 – Interruzione della rateizzazione

1. Il debitore perde il diritto al beneficio della rateizzazione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito, nel caso di:

- mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, nei piani fino ad un massimo di 36 rate;
- mancato pagamento di sei rate, anche non consecutive, nei piani fino ad un massimo di 60 rate
- mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, nei piani fino ad un massimo di 72 rate
- mancato pagamento di nove rate, anche non consecutive, nei piani fino ad un massimo di 84 rate;

2. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero debito non ancora sanato sarà immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.

3. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 120 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

Articolo 19 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.

2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.

3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

4. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- ✓ notifica atto propedeutico non perfezionata accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- ✓ mancata notifica accertata sulla base delle risultanze anagrafiche ("trasferito" e/o "sconosciuto");

- ✓ irreperibilità da c.p.c.; improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- ✓ inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- ✓ inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- ✓ liquidazione società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
- ✓ cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
- ✓ insufficiente massa attiva da procedura concorsuale, laddove in caso di fallimento e/o liquidazione giudiziale è sufficiente la dichiarazione del tribunale;
- ✓ limite di importo che comportano l'anti-economicità della procedura.

5. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

6. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 20 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 11 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Le ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, riferite ad atti di accertamento emessi fino al 31 dicembre 2019, dovranno contenere tutte le informazioni relative agli atti a cui si riferiscono, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2, dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 21 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
 - a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
 - b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere

- il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
- c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

Art. 22 - Rimessione in termini

1. La Giunta Comunale, con proprio motivato provvedimento, può rimettere in termini i contribuenti interessati qualora l'adempimento degli obblighi tributari, ivi compreso quello inerente al versamento dei tributi, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti.

Art. 23 – Arrotondamenti

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate comunali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 24 - Compensazioni

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento **del tributo medesimo (Compensazione verticale)** relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative **ad altri tributi locali (Compensazione orizzontale)**, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. È consentita la compensazione, tra credito e debito IMU e/o TASI, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU o della TASI.
3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve presentare, entro al termine ultimo previsto per il versamento del tributo, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;

c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta;

d) l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione ovvero, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

5. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:

a) tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;

b) intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;

c) somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;

6. Il servizio competente, nei termini di legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

Art. 25 – Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato o dove esistono specifiche previsioni di legge. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

2. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente rimosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

3. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli **interessi**, con maturazione giorno per giorno, **nella misura del tasso legale**, salvo diversa previsione normativa relativa alla specifica entrata.

Art. 26- Limiti minimi di riscossione e rimborso

1. Nei casi in cui il pagamento delle entrate tributarie, patrimoniali o extra tributarie deve avvenire a seguito di denuncia del contribuente, sono fissati i seguenti limiti di esenzione, che si intendono comprensivi di

sanzioni, interessi e di ogni altro accessorio gravante sul tributo ordinario:

- IMU: € 12,00
 - Tassa sui Rifiuti: giornaliera € 3,00; annuale: € 12,00
 - COSAP: permanente: € 5,00; temporanea: € 2,50
 - Imposta di pubblicità: permanente: € 3,00; temporanea: € 2,00
 - Diritto pubbliche affissioni: € 2,00
 - Canone Unico: € 5,00
 - Altre entrate di natura patrimoniale o extra tributarie: € 6,00
2. Nei casi in cui il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli o per i casi di rimborso da parte dell'ente, sono fissati i seguenti limiti di esenzione:
- IMU e TASI: € 12,00
 - Tassa sui Rifiuti: giornaliera € 10,00; annuale: € 10,00
 - Canone Unico: € 10,00
 - Imposta di soggiorno: € 12,00
 - Altre entrate di natura patrimoniale o extra-tributarie: € 12,00
3. Non si procede all'emissione di Accertamento esecutivo e/o di Ingiunzione fiscale per somme inferiori a 30,00 euro. Tale limite s'intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future Ingiunzioni fiscali, salvo prescrizione.
4. I rimborsi delle somme inserite in Accertamenti esecutivi e/o in Ingiunzioni fiscali, riconosciute dall'Ente come non dovute, sono effettuati entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del credito sia inferiore ad 30,00 euro. Il credito rimane comunque attivo e verrà rimborsato in caso di maturazione di ulteriori crediti complessivamente superiori a 30,00 euro, salvo prescrizione.

TITOLO III - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

Art. 27 – Istituti deflativi del contenzioso

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, l'ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.
2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione della specifica situazione assumendo un approccio di *tax compliance*, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000 e s.m.i..

Art. 28 – Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento del contraddittorio preventivo in relazione alla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge n. 212/2000, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Art. 29– Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge n. 212/2000, gli atti del competente ufficio tributi/entrate sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo n. 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Capo I – CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

Art. 30 – Istituto del contraddittorio informato ed effettivo

1. Il Comune adotta comportamenti finalizzati ad un miglior rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza, nonché a criteri diretti a prevenire il sorgere del contenzioso. Al fine di conseguire le finalità predette, l'ufficio tributi/entrate dell'ente impositore, fa precedere la notifica degli atti di accertamento da una fase di contraddittorio informato ed effettivo, in conformità all'art. 6-bis, della Legge n. 212/2000 e s.m.i..
2. Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ad eccezione di quelli individuati dal comma 2

dell'articolo successivo, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

Art. 31 – Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo

1. In conformità all'art. 6-bis, della Legge n. 212/2000 e s.m.i., gli atti di accertamento esecutivo, con i quali l'ente impositore intende contestare l'infedele o l'omessa dichiarazione, sono preceduti da una fase di contraddittorio informato ed effettivo.

2.. Nel dettaglio sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti mediante i quali l'ufficio competente del Comune disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.

3. Sono esclusi dall'applicazione del contraddittorio preventivo gli atti di mera liquidazione, conseguente da un'attività di controllo formale delle dichiarazioni, dei dati contenuti nelle banche dati messe a disposizione dei Comuni, nonché dei versamenti eseguiti dai contribuenti, ossia degli atti qualificabili come "automatizzati", in quanto l'ente impositore non entra nel merito della dichiarazione presentata o assume *sic et simpliciter* le notizie acquisite dalle banche dati messe a disposizione dei Comuni.

4. In particolare, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 212/2000, rientrano fra gli atti esclusi dalla procedura di contraddittorio preventivo *“gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”*.

5. Sono compresi nel novero degli atti di cui al comma 4:

- gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, nell'ipotesi in cui la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da banche dati nella a disposizione dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
- gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari o bollette per il pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
- il rigetto delle istanze di rateazione, incluse le ipotesi di concessione di una rateazione di durata inferiore a quella richiesta;
- i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge n. 160/2019;
- il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

- gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - il rigetto delle istanze di cui all'esercizio dell'autotutela;
 - ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
7. L'eventuale attivazione del contraddittorio preventivo per le fattispecie di cui al precedente comma non comporta la nullità dell'atto

Art. 32 – Procedura per l'avvio del contraddittorio preventivo

1. Al fine di attivare la fase di contraddittorio preventivo, il competente ufficio comunale notifica al contribuente un apposito atto con cui dà riscontro delle violazioni che sono state rilevate, indicando lo schema di atto che verrà notificato.
2. Lo schema di atto deve contenere i seguenti elementi:
 - a) l'anno d'imposta oggetto di contraddittorio,
 - b) il maggior tributo dovuto,
 - c) la misura delle sanzioni applicabili,
 - d) la modalità di determinazione degli interessi,
 - e) i motivi da cui ha origine la contestazione sollevata,
 - f) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
3. Il contribuente avrà la possibilità di inviare osservazioni o idonea documentazione in grado di modificare la posizione dell'ente in ordine alla contestazione prospettata, con le proprie controdeduzioni, nei termini indicati dall'ente e, comunque, non inferiori a quelli di cui al comma precedente.
4. Il contribuente ha, altresì, la possibilità di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo, ovvero dell'istruttoria.
5. L'eventuale atto che l'ente impositore intende comunque emettere, non potrà essere notificato al contribuente prima che siano decorsi 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto di cui al comma 1.
6. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 2, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 33 – Effetti sui termini di decadenza

1. Qualora la scadenza del termine per la notifica dell'atto di accertamento o comunque dell'atto impositivo, di cui al comma 5, del precedente articolo, sia successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo oppure qualora fra il termine per la procedura relativa al contraddittorio preventivo ed il termine di decadenza decorrano meno di 120 (centoventi) giorni, la decadenza del potere impositivo dell'ente è posticipato di 120 (centoventi) giorni, rispetto alla data di scadenza della procedura di contraddittorio preventivo.
2. L'atto che l'ufficio comunale competente prevede di notificare all'esito del contraddittorio informato ed effettivo deve tenere conto delle osservazioni del contribuente e deve riportare le motivazioni in base alle quali ha ritenuto di accoglierle o meno.

Capo II - AUTOTUTELA

Art. 34 - Istituto dell'autotutela. Presupposti.

1. L'istituto dell'autotutela costituisce uno strumento finalizzato ad evitare il sorgere di contenzioso, ma anche per dirimere, in via extragiudiziale, eventuali situazioni di contrasto fra l'ente impositore ed il contribuente. L'esercizio dell'autotutela è informato al criterio di collaborazione e tax compliance, nell'intento di realizzare un rapporto di collaborazione fra i soggetti passivi ed il Comune, quale ente impositore.
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è la sussistenza congiunta di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Costituisce, comunque, interesse pubblico, il fine di assicurare una equa imposizione fiscale, conforme alle regole dell'ordinamento giuridico di riferimento, nonché di prevenire l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.
3. L'esercizio del potere di autotutela è in capo al funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge.
4. L'istituto dell'autotutela è disciplinato dagli articoli 10-quater e 10-quinquies della Legge n. 212/2000 e s.m.i. (Statuto dei diritti del contribuente).
5. Il funzionario responsabile, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche senza istanza di parte, procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, degli atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

Art. 35- Autotutela obbligatoria

1. L'autotutela obbligatoria è disciplinata dall'art. 10-quater della Legge n. 212/2000 e deve essere adottata dal responsabile del tributo nei casi espressamente individuati dalla richiamata previsione normativa.
2. Nel dettaglio, l'ente impositore è tenuto all'esercizio dell'autotutela obbligatoria per l'annullamento, in tutto o in parte, di atti di accertamento o per la rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di evidente illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
4. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
5. Il funzionario responsabile che adotta l'istituto dell'autotutela può essere chiamato a rispondere per la procedura attivata, limitatamente alle ipotesi di dolo di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 20/1994.

Art. 36 – Autotutela facoltativa

1. L'ente impositore può esercitare il potere di autotutela, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 10-quinquies della Legge n. 212/2000, nei casi diversi da quelli elencati nell'articolo precedente.
2. L'autotutela facoltativa, tesa all'annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi, può essere adottata senza la presentazione da parte del contribuente di apposita istanza.
3. Anche nell'esercizio dell'autotutela facoltativa, la responsabilità del funzionario del tributo è limitata alle ipotesi di dolo, dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 20/1994.

Art. 37 - Procedura di autotutela facoltativa

1. L'annullamento, in tutto o in parte, dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'atto di riscossione coattiva, può avvenire anche con riferimento ad atti definitivi, purché sussista un concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. In sostanza, l'ufficio competente all'esercizio

dell'autotutela facoltativa non deve tenere in conto l'interesse proprio del contribuente ma, piuttosto è tenuto al raggiungimento di due obiettivi:

- l'esigenza di tutelare l'interesse pubblico attraverso la corretta esazione dei tributi,
- la salvaguardia dell'interesse, altrettanto pubblicistico, alla stabilità dei rapporti giuridici, collegata all'incontestabilità degli atti impositivi, quando questi sono diventati definitivi.

2 Nel caso in cui riguardi un atto impugnato, l'autotutela può essere disposta per motivi di opportunità quando:

- a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
- b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.

Art. 38 - Procedura per l'esercizio dell'autotutela

1. Il provvedimento di annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

2. In pendenza di giudizio, l'esercizio dell'autotutela facoltativa è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Nell'ipotesi in cui emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

3. Il potere di autotutela può essere esercitato dal funzionario responsabile anche qualora l'atto da revoca sia definitivo, in conformità ai principi di cui al presente regolamento ed alle disposizioni normative in materia.

4. La presentazione dell'istanza di autotutela non interrompe i termini per produrre ricorso.

Capo III - INTERPELLO

Art. 39 – Diritto di interpello

1. Il contribuente ha il diritto di interpello in relazione agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di fattispecie imponibili previsti dalla vigente normativa in materia di fiscalità locale, con il fine di conoscere anticipatamente l'orientamento dell'Ufficio Tributi/Entrate circa

l'interpretazione di specifiche previsioni normative, utile a decidere il comportamento da tenere in ordine alla fattispecie medesima.

2. Qualora ricorrano le condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, il contribuente può presentare istanza di interpello all'ufficio tributi/entrate.

Art. 40 - Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'ufficio tributi/entrate mediante consegna a mano, o con spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

2. La procedura per l'esercizio dell'interpello deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente Capo.

3. L'istanza può essere presentata se ricorrano le condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili.

4. L'istanza deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali.

5. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

6. L'istanza deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alle norme oggetto di interpello.

7. La stessa può essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

8. Alla istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione comunale o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione o della qualificazione della fattispecie prospettata.

9. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresentante legale, con l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'ufficio comunale competente, nonché deve essere comunicata la risposta;

b) la descrizione della circostanza e del caso concreto e personale da sottoporre ad interpello ai fini tributari, in merito al quale sussistono concrete condizioni di incertezza o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;

c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;

- d) l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento o della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare;
 - e) l'indicazione dell'eventuale domicilio del contribuente presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni del comune, relativamente all'istanza di interpello, nonché l'eventuale recapito telefax o telematico al quale inviare tali comunicazioni;
 - f) la firma per sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 7, l'ufficio comunale competente invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni e i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 41 – Istanze inammissibili

1. L'istanza è inammissibile se:
- a) prospetta interpretazioni e comportamenti assolutamente difformi dalle previsioni normative incontrovertibili;
 - b) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b) dell'articolo precedente;
 - c) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6 dell'articolo precedente;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 3 dell'articolo precedente;
 - d) ha per oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 42 – Risposta dell'Ufficio all'istanza di interpello

1. L'Ufficio Tributi/entrate provvede a dare risposta entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, previa verifica dei requisiti di ammissibilità dell'istanza, formulando risposta scritta e motivata da

comunicare al contribuente mediante servizio postale con raccomandata AR ovvero mediante pec.

2. Nell'ipotesi in cui l'istanza di interpello sia presentata ad ufficio diverso da quello competente, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'Ufficio Tributi/entrate. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte di quest'ultimo.

3. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'Ufficio Tributi può richiedere una sola volta, al contribuente o suo delegato, di integrare la documentazione, fornendo un congruo termine per adempiere. In tal caso il termine di cui al comma 1 viene sospeso dalla data di spedizione della richiesta alla data di ricezione della documentazione integrativa consegnata o spedita o, in mancanza, decorso inutilmente il termine concesso.

4. Qualora la questione sottoposta ad interpello non possieda i requisiti di specificità ovvero non sussistano obiettive condizioni di incertezza della norma da applicare, l'Ufficio Tributi/entrate può in ogni caso fornire risposta esplicativa al quesito, ferma restando l'inammissibilità dell'istanza.

5. La risposta dell'Ufficio Tributi all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.

6. Qualora non venga notificata alcuna risposta al contribuente nei termini di cui al comma 2, si intende accettata l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.

7. Nell'ipotesi in cui, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, l'Ufficio Tributi/entrate modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, ne dovrà essere data comunicazione scritta al contribuente. Questo sarà tenuto ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.

8. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Capo IV - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 43 – Conciliazione giudiziale

1. In presenza di ricorso presso le Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado, nonché per i ricorsi pendenti davanti alla Corte di Cassazione, è

possibile avvalersi della conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 e seguenti del D.lgs. n. 546/1992.

2. La Conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo tra le parti in cui devono essere indicati gli importi, i termini e le modalità di pagamento del dovuto.

3. Le sanzioni in caso di conciliazione si applicano nella seguente misura:

- 40% per giudizi pendenti in primo grado,
- 50% per giudizi pendenti in secondo grado;
- 60% per giudizi pendenti davanti alla Corte di cassazione.

4. L'accordo costituisce titolo per la riscossione da parte del Comune delle somme dovute.

5. L'accordo di conciliazione è un atto novativo e fa cessare gli effetti dei vecchi atti di accertamento.

Art. 44 – Conciliazione giudiziale in udienza

1. La Conciliazione può avvenire anche in udienza, con invito da parte della Corte di Giustizia Tributaria di rinvio dell'udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

2. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale in cui sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

3. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Capo V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 45 – Procedura dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50 della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come declinati nel presente regolamento.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo, né agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti ovvero ad atti di liquidazione dell'imposta.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed

incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:

- i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
- i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
- i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.

4. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

5. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

6. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

7. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.

8. Non è applicato il contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 4-octies, c. 1, del D.L. n. 34/2019.

Art. 46 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, il funzionario responsabile:

- a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con A/R;
- b) formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.

2. L'accertamento con adesione, in caso di accordo, è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

3. Dell'accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:

- a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
- b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
- c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;

d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

4. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

5. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza è rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

6. L'accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.

7. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

2. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. Le citazioni ed i richiami di norme operati nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.